

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Aziende e Artigiani" 11.23



Il presente documento è stato redatto in data 28/11/2023 ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2022 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 768.640.866, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 638.721.907.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 635.099.796 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.207.463.916, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 285.794.908 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.034.543.679 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 190,1%.

La legislazione applicabile alla copertura assicurativa, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	<p>INCENDIO E SCOPPIO</p> <p>Copre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (fabbricato, contenuto e merci), anche per colpa grave dell'Assicurato, dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none">• incendio;• azione meccanica e diretta del fulmine;• scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;• implosione;• caduta di corpi celesti;• caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti;• onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;• urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;• caduta di ascensori e montacarichi. <p>L'Impresa indennizza anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• i danni causati ai beni assicurati conseguenti agli eventi sopra descritti che hanno colpito elementi o cose posti nell'ambito di 20 metri da essi, a seguito di:<ul style="list-style-type: none">- sviluppo di fumi, gas, vapori;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; - colaggio o fuoriuscita di liquidi; <ul style="list-style-type: none"> • i guasti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità ed anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio. <p>In caso di sinistro indennizzabile l'Impresa rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro; • le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal Contraente; • la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. <p>La copertura assicurativa può essere ampliata attivando le seguenti garanzie opzionali gratuite:</p> <p>MACCHINARI IN LEASING: si assicurano anche arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche acquistati in leasing.</p> <p>SELLING PRICE: in caso di sinistro che ha danneggiato le merci vendute in attesa di consegna, è previsto l'indennizzo delle merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.</p> <p>Se il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.</p>
<p>SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>FURTO E RAPINA</p> <p>Copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, per i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili, superando ostacoli, in modo clandestino, ecc.; • rapina quando la stessa è avvenuta nei locali assicurati e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi; • estorsione, se sia la violenza o la minaccia che la consegna delle cose assicurate avvengono all'interno dei locali descritti in polizza; • guasti e atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere o per tentare di commettere il furto o la rapina e l'estorsione; • guasti arrecati alle parti del fabbricato contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi. Sono compresi i danni da furto di fissi e infissi; • infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, o estorsione, o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. <p>Sono compresi anche le seguenti coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto di beni fuori dai locali: se i beni si trovano all'aperto e sui piazzali o temporaneamente presso terzi; • furto tramite veicoli dell'assicurato: se il furto avviene usando veicoli che si trovano nei locali dell'azienda assicurata o comunque nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato; • furto commesso dai dipendenti dell'assicurato, fuori dell'orario di lavoro; • portavalori: perdita di valori dell'Assicurato avvenuta durante il trasporto fuori dai locali dell'azienda, in conseguenza di: scippo, rapina, furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; furto con destrezza, commessi sull'Assicurato, sui suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono il servizio esterno di trasporto; • onorari dei periti: spese e onorari di competenza del perito scelto e nominato dal Contraente e la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; • sostituzione di serrature: spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati se le chiavi sono state sottratte all'Assicurato e/o Contraente a seguito di sinistro; • furto o rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici: danni da furto e rapina commessi in occasione di: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
<p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</p>	<p>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</p> <p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare per risarcire, come civilmente responsabile ai sensi di legge, i danni causati involontariamente a terzi per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in relazione ai rischi derivanti della sua attività.</p> <p>Sono comprese anche le seguenti coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività complementari a quella principale; • lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali, se necessari allo svolgimento dell'attività primaria indicata in polizza; • responsabilità civile dell'assicurato per committenza, anche in relazione ai danni causati a terzi dagli addetti durante la guida di veicoli; • responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali;

	<ul style="list-style-type: none"> • danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile; • danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; • danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, dovuti a rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato per tali operazioni; • cose in custodia all'assicurato, per i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato; • attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi; • lavori eseguiti presso terzi (copertura gratuita, valida se richiamata in polizza). <p>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)</p> <p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare per risarcire, come civilmente responsabile, i danni da infortunio subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestatori di lavoro da lui dipendenti; • tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; • limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL: i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione. <p>Sono compresi anche i lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali, se necessari allo svolgimento dell'attività primaria indicata in polizza e la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi per le attività assicurate per le quali la detenzione e l'impiego di esplosivi sono espressamente concordati con l'Impresa.</p> <p>PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI (acquistabile in abbinamento alla garanzia "INCENDIO E SCOPPIO" della sezione "Incendio e altri danni ai beni")</p> <p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare per risarcire, come civilmente responsabile, i danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati locati a terzi e degli impianti fissi destinati alla gestione del fabbricato, compresi ascensori e montacarichi.</p>
<p>SEZIONE R.C. PRODOTTI</p>	<p>RC PRODOTTI</p> <p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, come civilmente responsabile, per risarcire i danni involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati in Italia dall'Assicurato, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose (diverse dal prodotto difettoso), in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.</p> <p>Sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p>
<p>DANNI INDIRETTI</p>	<p>DANNI INDIRETTI</p> <p>Copre le perdite derivanti dalla forzata inattività parziale o totale subite dall'azienda a seguito di sinistro indennizzabile per le garanzie della sezione "Incendio ed altri danni ai beni" presenti in polizza.</p> <p>È possibile scegliere tra le seguenti forma di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma Estesa Si indennizzano: - la differenza tra l'utile netto che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del sinistro e l'utile netto realizzato a seguito del sinistro stesso; - le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda. E' obbligatoria la compilazione di un apposito prospetto per la determinazione della somma assicurata. • Forma Spese insopprimibili - Valore Intero Si indennizzano solo le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda. È obbligatoria la compilazione dell'apposito prospetto per la determinazione della somma assicurata. L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda dovuti a furto o rapina indennizzabili per le garanzie della sezione "Furto e Rapina" presenti in polizza. • Forma Spese insopprimibili - Diaria a primo rischio assoluto Si indennizzano, entro l'importo della diaria indicata in polizza, le spese insopprimibili sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda. L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda dovuti a furto o rapina indennizzabili per le garanzie della sezione "Furto e Rapina" presenti in polizza. • Forma Maggiori spese Si indennizza la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività (spese che sarebbero state sostenute dall'Assicurato anche in assenza del sinistro). L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda

	<p>dovuti a furto o rapina indennizzabili per le garanzie della sezione "Furto e Rapina" presenti in polizza.</p> <p>OSCILLAZIONE VALORI (opzione gratuita acquistabile solo in abbinamento alle forme "Estesa" e "Spese insopprimibili - Valore intero"): la somma assicurata è indicata in polizza in via preventiva, ed è soggetta a conguaglio al termine dell'annualità assicurativa, per l'importo che risulta in aumento o in diminuzione rispetto all'importo iniziale.</p>
<p>SEZIONE ELETTRONICA</p>	<p>DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE</p> <p>Copre i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche al servizio dell'attività dell'azienda assicurata, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi accidentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • errori di manovra; • errata manipolazione; • mancato funzionamento di dispositivi di protezione; • incendio; • furto; • fenomeno elettrico; • eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; • altri eventi accidentali non espressamente esclusi. <p>Sono coperti anche i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte delle apparecchiature elettroniche.</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile l'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro; • rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche illese; • le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal Contraente; • la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
<p>SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE</p>	<p>MERCI IN REFRIGERAZIONE</p> <p>Copre i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del fluido frigorifero, <p>conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi coperti dalle garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" presenti in polizza, ad esempio: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei; • guasti o rotture accidentali: <ul style="list-style-type: none"> - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza; - nei sistemi di adduzione dell'acqua direttamente pertinenti all'impianto frigorifero; - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto frigorifero. <p>La garanzia è operante anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi causati da persone che: <ul style="list-style-type: none"> - prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, oppure - compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio; - merci custodite in banchi e armadi frigoriferi. <p>In caso di sinistro indennizzabile l'Impresa rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal Contraente; • la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; • spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro. <p>MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO</p> <p>Copre i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del fluido frigorifero, <p>conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi coperti dalle garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" presenti in polizza, ad esempio: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei; • guasti o rotture accidentali; • dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza; • nei sistemi di adduzione dell'acqua direttamente pertinenti all'impianto frigorifero; • nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto frigorifero.

	<p>La garanzia è operante anche per eventi causati da persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, oppure • che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. <p>Il Contraente dichiara che la sorveglianza dell'impianto di refrigerazione consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre 6 ore dal momento dell'interruzione della regolare produzione di freddo e si impegna, in tal caso, ad avvisare immediatamente l'Impresa, con il mezzo più rapido disponibile.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa uguale o superiore a 12 ore.</p> <p>Sono comunque assicurati anche se la durata è inferiore a 12 ore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il deterioramento di merci che non hanno ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta; • la contaminazione di merci dovuta a fuoriuscita del fluido frigorigeno; • il deterioramento di merci per congelazione accidentale non previsto durante la conservazione. <p>In caso di sinistro indennizzabile l'Impresa rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese e gli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal Contraente; • la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; • le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro.
<p>SEZIONE ASSISTENZA</p>	<p>ASSISTENZA</p> <p>Sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico per interventi di emergenza; • Pronto intervento per danni da acqua; • Invio di un elettricista per interventi di emergenza; • Fornitura temporanea di energia elettrica; • Invio di un fabbro per interventi di emergenza; • Invio di un serrandista per interventi di emergenza; • Invio di un frigorista per interventi di emergenza; • Invio di un vetraio per interventi di emergenza; • Invio di un sorvegliante; • Rientro anticipato; • Trasloco.
<p>SEZIONE TUTELA LEGALE</p>	<p>DIFESA PENALE</p> <p>L'Impresa assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato è tutelato se, in relazione all'attività dichiarata in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti; • è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso; • deve presentare opposizione davanti al giudice competente per l'Ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro come sanzione amministrativa. <p>Rientrano in garanzia le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento di un legale; • per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari). <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'assistenza di un interprete, • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente.

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie operano a favore di:

- per le Ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per le Imprese di Persone: i soci, i dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto del Contraente;
- per le Imprese di Capitale: il legale rappresentante, gli amministratori, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto del Contraente;
- altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente oppure loro imputa le attività da lui svolte.

È sempre compreso il servizio di Consulenza Legale Telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in polizza.

L'Assicurato può accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato deve testimoniare davanti agli organi di Polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile o penale.

TUTELA IN AZIENDA

Copre il rischio di assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria a tutelare i diritti dell'Assicurato se:

- è sottoposto a procedimento penale;
- deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria.

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie operano a favore di:

- per le Ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,
- per le Imprese di persone: i soci, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti,
- per le Imprese di capitale: il legale rappresentante e gli amministratori, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

Se l'Assicurato presenta opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, oltre ai soggetti sopra indicati, la garanzia copre anche le altre persone a cui la legge:

- attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente,
- oppure imputa loro le attività svolte dall'azienda.

Per tali eventi, l'Impresa offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, le spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale o amministrativo in ogni sua fase.

La garanzia copre inoltre il rischio delle perdite economiche subite dal Contraente per:

- rimozione contenuti lesivi della reputazione: sono rimborsate le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la reputazione a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporta l'accesso non autorizzato a: sistemi informatici aziendali; account aziendali di posta elettronica; profili aziendali su siti web o social media;
- modello organizzativo riparatorio: se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e, in seguito alle indagini, risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive, l'Impresa rimborsa le spese per:
 - redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
 - predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
 - la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'Assicurato;
- piano di rimedio a un "Data Breach" (Violazione dei dati): in caso di violazione dei dati personali per la quale l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, l'Impresa rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali per:
 - redigere un piano di azioni di rimedio all'evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
 - la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del

SEZIONE TUTELA LEGALE IN

	<p>Contraente.</p> <p>È sempre compreso il servizio di Consulenza Legale Telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in polizza.</p> <p>L'Assicurato può accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affrontare una controversia di natura legale; - impostare correttamente le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide); - ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
<p>SEZIONE CYBER RISK</p>	<p>È possibile scegliere tra due tipi di copertura: "SMART" o "TOP".</p> <p>Copertura SMART</p> <p>Acquistabile solo dalle aziende con fatturato fino a € 300.000 e che rispettano specifici requisiti minimi di sicurezza informatica, dichiarati in polizza.</p> <p>La copertura comprende le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza malware: l'Assicurato ha a disposizione una società specializzata (Service Provider) per risolvere malfunzionamenti software dei computer, notebook o desktop utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata, causati da introduzione di malware; • Ripristino dei dati: a seguito di attacco informatico, e solo per computer notebook o desktop che operano in ambiente Windows o OSX, il Service provider provvede al ripristino dei dati, all'accesso al sistema informatico e alla decontaminazione, ove possibile, dal malware del sistema informatico; • Estorsione cyber: sono risarcite le spese sostenute dal Service provider per contrastare una estorsione cyber e più precisamente le spese relative a: servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider; attività di esperti indicati dal Service provider; ripristino dei dati e dell'accesso al sistema informatico; la decontaminazione, ove possibile, dal malware del sistema informatico. <p>Copertura "TOP"</p> <p>Acquistabile dalle aziende con fatturato fino a € 25.000.000 e che rispettano specifici requisiti minimi di sicurezza informatica, dichiarati in polizza:</p> <p>La copertura comprende le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza malware: l'Assicurato ha a disposizione una società specializzata (Service Provider) per risolvere malfunzionamenti software dei computer, notebook o desktop utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata, causati da introduzione di malware; • Ripristino dei dati: a seguito di attacco informatico, e solo per computer notebook o desktop che operano in ambiente Windows o OSX, il Service provider provvede al ripristino dei dati, all'accesso al sistema informatico e alla decontaminazione, ove possibile, dal malware del sistema informatico; • Estorsione cyber: sono risarcite le spese sostenute dal Service provider per contrastare una estorsione cyber e più precisamente le spese relative a: servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider; attività di esperti indicati dal Service provider; ripristino dei dati e dell'accesso al sistema informatico; la decontaminazione, ove possibile, dal malware del sistema informatico; • Responsabilità civile derivante da violazione della privacy e violazione di informazioni sensibili: in caso di attacco informatico, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste di risarcimento per: danno a informazioni sensibili o dati personali contenuti nel sistema informatico; furto di informazioni sensibili o dati personali contenuti nel sistema informatico; accesso non autorizzato a informazioni sensibili o dati personali contenuti nel sistema informatico; divulgazione a terzi non autorizzati di informazioni sensibili o dati personali contenuti nel sistema informatico; • Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di informazioni sensibili: l'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di un attacco informatico, per: attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento da parte di terzi; ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati; servizi di monitoraggio del credito, del furto d'identità, dei social media; servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza; • Difesa legale contro un'azione da parte di organi di controllo: rimborso delle spese; • Responsabilità civile derivante da violazioni della sicurezza della rete: l'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste di risarcimento da parte di terzi per: danno o un furto subito dal sistema informatico di terzi; attacco D.o.S. subito dal sistema informatico di terzi; un danno ai beni di terzi causato direttamente da un atto doloso o da un malware che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato che lo stesso non ha potuto contrastare.
<p>AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in copertura assicurativa).</p>	
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare ?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO</p>	

SCONTO PER POLIENNALITÀ	In caso di durata poliennale il presente contratto prevede uno sconto di premio.
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO: a fronte di uno sconto sul premio della garanzia Furto e rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antifurto, regolarmente attivato nei periodi di chiusura dell'azienda.</p> <p>ESISTENZA DI SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA: a fronte di uno sconto sul premio della garanzia Furto e rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi.</p>
SEZIONE TUTELA LEGALE IN	<p>ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO</p> <p>Con questa opzione, a fronte di uno sconto sul premio, il Contraente sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le controversie e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	<p>È possibile aggiungere alle garanzie di base una o più delle seguenti coperture opzionali:</p> <p>ALLAGAMENTO Copre i danni direttamente causati da allagamento verificatosi nel fabbricato assicurato.</p> <p>DANNI DA ACQUA Copre i danni direttamente causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acqua condotta: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato indicato in polizza; • colaggio impianti automatici di estinzione: fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti fissi di estinzione automatica a pioggia, incluse relative alimentazioni, esistenti nel fabbricato indicato in polizza; • intasamento grondaie e pluviali, causato da: <ul style="list-style-type: none"> - grandine, neve o ghiaccio; - insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. L'insufficiente capacità di smaltimento non deve derivare da mancata o carente manutenzione delle grondaie e dei pluviali; • occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna: spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato indicato in polizza o conseguenti a trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso. <p>DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI Copre i danni direttamente causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grandine, vento e cose da esso trasportate, se questi eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di elementi o cose assicurati o non assicurati. <p>Sono compresi anche i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si verificano all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici; - materiali e diretti causati da grandine a: <ul style="list-style-type: none"> o serramenti, vetrate, lucernari in genere; o lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; o insegne, <p>facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, se il fabbricato assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, oppure ad altre precedenti norme tecniche di legge, o eventuali disposizioni locali, vigenti al momento della loro realizzazione o ristrutturazione; • gelo che provoca la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività assicurata. <p>CADUTA ALBERI (Acquistabile in abbinamento alla garanzia "DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI") Copre i danni direttamente causati ai beni assicurati dalla caduta degli alberi di proprietà dell'Assicurato, che si trovano in spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato assicurato.</p> <p>DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE Copre i danni direttamente causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi sociopolitici: <ul style="list-style-type: none"> - danni da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio; - altri danni causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti

popolari, scioperi, sommosse o che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i beni assicurati.

Sono assicurate anche le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

- Furto fissi e infissi: danni di furto di fissi e infissi relativi al fabbricato assicurato.
- Rottura lastre, insegne, decorazioni:
 - lastre;
 - iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purché stabilmente collocate nelle loro installazioni, se alla data di entrata in vigore della polizza queste erano integre e senza incrinature o altri difetti.

DISPERSIONE DI LIQUIDI

Copre i danni causati dalla dispersione dei liquidi, assicurati come merci, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza se:

- i liquidi sono contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 300 litri;
- la dispersione dei liquidi è causata da rottura accidentale dei contenitori o delle relative valvole od organi di intercettazione.

ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE

Copre i danni causati ai beni assicurati da errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili, non iscritti al P.R.A., circolanti all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

FUORIUSCITA MATERIALI FUSI

Copre i danni causati ai beni assicurati da materiale fuso o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse.

FENOMENI ELETTRICI

Copre i danni causati al fabbricato o al contenuto, da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo, solo se di origine esterna.

Sono comprese le apparecchiature elettroniche purché non costruite dall'Assicurato o non destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato.

GUASTI MACCHINE

Copre i danni materiali direttamente causati da guasto e rottura del macchinario - purché collaudato e pronto per l'uso cui è destinato - per qualsiasi causa accidentale diversa da quanto già assicurato con altre garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni".

La garanzia è estesa anche al fenomeno elettrico, non di origine esterna, che colpisce macchinari o apparecchiature al servizio del fabbricato.

MERCI TRASPORTATE

Copre i danni materiali e diretti:

- causati da:
 - incendio, fulmine, scoppio non causato da ordigni esplosivi;
 - collisione con altri veicoli o urto contro corpi fissi, ribaltamento e uscita di strada,
- subiti da:
 - merci ed attrezzature inerenti allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza di proprietà dell'Assicurato, di clienti o di fornitori;
 - durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato all'esterno delle aree di pertinenza del fabbricato indicato in polizza.

PRESENZA DI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE RELATIVE TOLLERANZE

In base a specifiche dichiarazioni del Contraente, si possono assicurare infiammabili e merci speciali presenti in quantità eccedenti quelle previste con la garanzia "Incendio e scoppio".

RISCHIO LOCATIVO (acquistabile solo se il fabbricato assicurato è preso in locazione)

L'impresa assicura il risarcimento delle somme che l'Assicurato deve pagare nei casi di sua responsabilità per danni diretti e materiali causati dagli eventi previsti dalla garanzia "INCENDIO E SCOPPIO" del fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE

Copre, in eccedenza a quanto già previsto dalla garanzia "INCENDIO E SCOPPIO":

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del sinistro;
- le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili, se il loro spostamento è indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato, che si rendono necessarie in seguito ad un sinistro.

Sono comprese anche le spese per la rimozione dei residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi" o radioattivi.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA (acquistabile solo con la garanzia "DANNI DA ACQUA")

In caso di danno liquidabile a seguito degli eventi "Acqua condotta" e "Occlusione di condutture,

trabocco o rigurgito di fogna”, l’Impresa rimborsa le spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del fabbricato assicurato; rimborsa anche le spese per la riparazione dell’impianto.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, l’Impresa indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas ed anche quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato stesso.

SUPPORTO DI DATI

Copre i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati contenuti nei relativi supporti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

ASSICURAZIONE FLUTTUANTE IN AUMENTO AL FISSO (acquistabile solo se sono assicurate le merci)

L’Impresa assicura, mediante emissione di appendici alla polizza, ulteriori somme per le merci, fino all’importo del massimo impegno fluttuante indicato in polizza.

Per ciascun periodo di assicurazione, il Contraente versa un acconto di premio calcolato in funzione del suddetto massimo impegno fluttuante, nella misura indicata in polizza.

Tale acconto, maggiorato di imposte, rimane in ogni caso acquisito dall’Impresa anche se il premio, calcolato al termine di ciascun periodo di assicurazione, risulta inferiore.

Tale opzione è acquistabile in una delle seguenti forme:

- Denunce Anticipate: le denunce del valore delle merci devono essere trasmesse dall’Assicurato all’Impresa e la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia a meno che è indicata una data posteriore;
- Denunce Posticipate Mensili: l’Assicurato trasmette all’Impresa, entro l’ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle cose esistenti all’ultimo giorno del mese solare precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese;
- Denunce Posticipate Trimestrali, l’Assicurato trasmette all’Impresa, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale solare, le denunce del valore delle cose esistenti all’ultimo giorno del trimestre solare precedente e del rispettivo valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detti mesi.

Per le forme con denunce posticipate, l’Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si rileva l’esistenza delle cose durante il corso della garanzia.

ALLUVIONE - INONDAZIONE (acquistabile previa valutazione e autorizzazione da parte dell’Impresa)

Copre i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono assicurate anche le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

TERREMOTO (acquistabile previa valutazione e autorizzazione da parte dell’Impresa)

Copre i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Sono assicurate anche le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

PERDITA PIGIONI (acquistabile solo se assicurato il fabbricato)

Copre il danno derivante dalla perdita delle pigioni, per locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, durante il periodo necessario al ripristino del fabbricato.

SEZIONE FURTO E RAPINA

INTEGRAZIONE PORTAVALORI

Copre la perdita di valori di proprietà dell’Assicurato, con una somma integrativa di quella prevista per la prestazione “Portavalori” della garanzia “FURTO E RAPINA”.

VALORI IN CASSAFORTE

Copre i valori che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell’esercizio assicurato contro il furto e la rapina.

MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Copre i danni materiali e diretti causati da furto delle merci e delle attrezzature trasportate su autoveicolo se sono usate per l’attività dichiarata in polizza e l’autoveicolo è guidato dall’Assicurato o da suoi addetti.

DISTRIBUTORE ESTERNO (Acquistabile solo per distributori di benzina self-service e autolavaggi)

Le garanzie della sezione “Furto e Rapina” sono estese ai distributori automatici esterni (gettoniera autolavaggio e colonnina self-service carburante) stabilmente fissati al suolo o al muro. È compreso anche il furto dei valori contenuti nei distributori automatici esterni e i guasti cagionati dai ladri per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

MACCHINARI IN LEASING

Si assicurano anche i macchinari e gli impianti acquistati in leasing.

**SEZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE**

CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO

Copre la responsabilità che, a qualunque titolo, ricade sull'Assicurato. ad esempio per i danni causati a terzi dalle ditte subappaltatrici (mentre eseguono i lavori nei cantieri o presso le sedi dello stabilimento dell'Assicurato stesso).

LESIONI PERSONALI SUBITE DAI SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI (acquistabile in abbinamento alla garanzia R.C.O.)

La garanzia "R.C.O." vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai titolari delle ditte subappaltatrici e dai loro dipendenti, se dall'evento derivano la morte o lesioni gravi o gravissime.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Se sono necessarie opere edili connesse all'attività primaria, la garanzia "R.C.T." comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, se i danni non derivano da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive. **DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO:** se sono necessarie opere edili connesse all'attività primaria, la garanzia "R.C.T." comprende i danni a fabbricati per vibrazioni del terreno, derivanti dall'impiego di battipali e simili.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Se sono necessarie opere edili in connesse con l'attività primaria, la garanzia "R.C.T." comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI

La garanzia "R.C.T." vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni causati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI

Ad estensione della garanzia "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI", per i lavori di installazione, manutenzione e riparazione agli impianti posti al servizio degli edifici, l'assicurazione è operante per i sinistri denunciati all'Impresa, durante il periodo di validità della polizza, entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia "R.C.T." si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

Per la garanzia "R.C.O." l'Impresa tiene indenne l'Assicurato civilmente responsabile anche per le malattie professionali riconosciute dall'Inail e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.

ATTIVITÀ SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DAI TITOLARI

L'attività assicurata, tranne quella amministrativa, è svolta solo dal titolare o dai titolari indicati in polizza.

In caso di infortunio subito dai titolari, la polizza comprende la garanzia "R.C.O." per le azioni di rivalsa eseguite dall'INAIL e dall'INPS.

ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE NON RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

La garanzia "R.C.T." copre anche i danni provocati da persone che non risultano addetti.

OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA

La garanzia "R.C.T." copre anche i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sottoposti a rifornimento o a lavori di lavaggio.

STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La garanzia "R.C.T." copre anche i danni a terzi causati da: alterazione del carburante venduto; errata erogazione di carburante del personale preposto.

RICORSO TERZI DA INCENDIO (acquistabile in abbinamento alla garanzia "INCENDIO E SCOPPIO" della sezione "Incendio e altri danni ai beni")

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare per risarcire, come civilmente responsabile i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi derivanti dagli eventi assicurati con la garanzia "Incendio e scoppio" della sezione "Incendio ed altri danni ai beni".

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di esercizio - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

AUTORIPARATORI: PROVE E COLLAUDI (acquistabile in abbinamento alla garanzia "OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA")

La garanzia "R.C.T." comprende anche i danni subiti dai veicoli dei clienti al di fuori dell'ambito dell'officina in conseguenza di incidenti stradali avvenuti in fase di circolazione durante prove e collaudi dei veicoli stessi.

AUTORIPARATORI: DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE (acquistabile in abbinamento alla

GARANZIA "OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA")

La garanzia "R.C.T." comprende anche i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, per riparazione o manutenzione.

CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI

L'Impresa indennizza l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, come civilmente responsabile, per i danni involontariamente arrecati a terzi, da fatto proprio o delle persone del cui operato egli deve rispondere, quando esercita servizi di:

- Soccorso stradale automobilistico;
- Rimozione di veicoli e Trasporto automobilistico,

svolti mediante automezzi attrezzati, di proprietà, o con passaggio di proprietà in corso, o presi in leasing, ed avvalendosi delle attrezzature di cui gli stessi sono dotati, se il loro impiego avviene ad opera delle persone addette agli automezzi stessi.

AUTORIPARATORI: POSTUMA ESTESA (acquistabile in abbinamento alla garanzia "OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA e alla garanzia "POSTUMA")

La garanzia "R.C.T." copre anche i danni subiti o causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità della polizza, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso è responsabile ai sensi di legge.

DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI

La garanzia "R.C.T." copre anche i danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori, esclusi i danni resi necessari per l'effettuazione dei lavori.

TUTELA PRIVACY

La garanzia "R.C.T." copre anche le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO (acquistabile solo se presente la garanzia "R.C.O.")

Al risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che ha riportato un'invalidità permanente, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, si applica la franchigia scelta dal Contraente e riportata in polizza.

DANNI INDIRETTI

MERCI IN REFRIGERAZIONE (acquistabile solo in abbinamento alle garanzie della sezione "Merchi in refrigerazione")

La garanzia "DANNI INDIRETTI" copre anche i danni indiretti subiti dall'azienda in caso di sinistro indennizzabile per le garanzie della sezione "Merchi in refrigerazione" presenti in polizza.

SEZIONE ELETTRONICA

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Copre i danni materiali e diretti causati ai programmi in licenza d'uso, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore. L'Impresa rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile per la garanzia "DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" che provoca l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle apparecchiature elettroniche assicurate, sono indennizzati anche i costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi di terzi;
- spese sostenute per lavoro straordinario.

SUPPORTO DATI

Copre i danni materiali e diretti causati a dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, cd-rom, dvd, nastri magnetici, o dischi, chiavette usb) utilizzati per registrare e memorizzare i dati.

In caso di sinistro indennizzabile per la garanzia "DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" sono indennizzati anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per:

- il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti
- la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Copre i danni alle apparecchiature ad impiego mobile anche durante il loro trasporto, effettuato nel territorio italiano, con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano.

ALLUVIONE

Copre i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di alluvione, inondazione ed allagamenti, anche se tali eventi sono causati da terremoto e se non già indennizzati con altre garanzie

	<p>della sezione "Incendio ed altri danni ai beni" presenti in polizza.</p> <p>TERREMOTO</p> <p>Copre i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, se non già indennizzati con altre garanzie della sezione "Incendio ed altri danni ai beni" presenti in polizza.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p>
<p>SEZIONE TUTELA LEGALE</p>	<p>DIFESA CIVILE</p> <p>La garanzia prevede una tutela dell'Assicurato in relazione all'attività di impresa dichiarata in polizza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; • deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. • deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. <p>Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui ai primi due punti precedenti operano a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti a libro matricola, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività; • per le Imprese di Persone: i soci, i dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto del Contraente; • per le Imprese di Capitale: il legale rappresentante, gli amministratori, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori dell'impresa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto del Contraente; • altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente oppure loro imputa le attività da lui svolte. <p>VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI-1 DENUNCIA (solo in abbinamento alla garanzia "DIFESA CIVILE")</p> <p>La garanzia "DIFESA CIVILE" copre, solo una volta, anche le vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti.</p> <p>VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI-2 DENUNCE (solo in abbinamento alla garanzia "DIFESA CIVILE")</p> <p>La garanzia "DIFESA CIVILE" copre, al massimo due volte, anche le vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti.</p> <p>ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI (solo in abbinamento alle garanzie "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI")</p> <p>Le garanzie "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI" coprono anche le vertenze processualmente trattate ed eseguite in un paese dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.</p>
<p>SEZIONE TUTELA LEGALE IN</p>	<p>RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI</p> <p>In caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia "TUTELA IN AZIENDA" copre anche i fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del contratto.</p> <p>TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI</p> <p>Sono tutelati i diritti dell'Assicurato per eventi relativi all'attività d'impresa svolta dal Contraente.</p> <p>La garanzia opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi, fino all'importo del massimale indicato in polizza; • difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato. • richiedere l'eventuale citazione in giudizio della compagnia di assicurazione che copre il rischio della responsabilità civile. <p>In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.</p> <p>Oltre che a favore del Contraente le garanzie operano a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti; • per le Imprese di persone: i soci, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti, • per le Imprese di capitale: il legale rappresentante e gli amministratori, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di

lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO

Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La garanzia copre le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.

PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT

Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La garanzia copre le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.

In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo.

L'Impresa assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in uno dei due casi sopra indicati per ciascun anno assicurativo, a condizione che il valore economico della controversia sia pari o superiore a 3.000 euro.

CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO

Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La garanzia copre le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 5 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo.

L'Impresa assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di 2 casi, dei 5 sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.

CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO

Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La garanzia copre le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 10 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo.

L'Impresa assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di 2 casi, dei 10 sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.

CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO

Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La garanzia copre le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 3 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo.

PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA

Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

La garanzia opera per affrontare:

- procedimenti di natura tributaria e fiscale;
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

	<p>PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA</p> <p>Sono tutelati i diritti del Contraente per eventi relativi all'attività d'impresa da questi svolta.</p> <p>La garanzia opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale; • resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell'assicurato, in tema di diritto di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale. <p>In relazione a tali eventi, l'Impresa assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio.</p>
<p>SEZIONE CYBER RISK</p>	<p>DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ (acquistabile solo con la copertura "TOP")</p> <p>Indennizza l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività dovuta all'indisponibilità del sistema informatico dell'azienda, direttamente causata da un attacco informatico.</p> <p>RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE (acquistabile solo con la copertura "TOP")</p> <p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto deve pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste di risarcimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diffamazione o danno reputazionale; • violazione della proprietà intellettuale; • violazione o interferenza del diritto alla privacy, <p>in conseguenza dell'attività multimediale del Contraente/Assicurato.</p> <p>DANNO REPUTAZIONALE (acquistabile solo con la copertura "TOP")</p> <p>Copre le spese sostenute dall'Assicurato per avvalersi di esperti che, a seguito di un attacco informatico, gestiscono la tutela dell'immagine e della sua reputazione nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e per una durata pari al periodo di tutela.</p> <p>CYBER-CRIME (acquistabile solo con la copertura "TOP")</p> <p>L'Impresa rimborsa l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari del Contraente/Assicurato; • alterazione dei dati nel sistema informatico del Contraente/Assicurato. <p>PCI-DSS</p> <p>In caso di violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un attacco informatico, la garanzia copre le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remunerare l'attività di un esperto che indagli su una violazione dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate; • ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS; • emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate.



Che cosa NON è assicurato?

<p>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</p>	<p>Non sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati situati fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • imprese che operano nel settore edile; • imprese che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • imprese con numero di addetti uguale o superiore a 250. <p>Non sono compresi nell'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico; • tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a € 3.000 relativi ai locali dell'azienda; • quadri e dipinti di valore singolo superiore a € 5.000 relativi alla abitazione civile, se adibita a dimora dell'assicurato o del custode; • raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • metalli preziosi, perle e pietre preziose; • veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono merci inerenti all'attività dichiarata; • aeromobili, velivoli spaziali; • macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi, non iscritte al P.R.A.; • macchinari e impianti acquistati in leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Non sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • imprese che operano nel settore edile; • imprese che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; - imprese con numero di addetti uguale o superiore a 250.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • che operano nel settore edile; • che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • con numero di addetti uguale o superiore a 250. <p>Per le garanzie "R.C.T." e "PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI", non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente; • le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; • le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. <p>Per la garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO", non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente; • le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. <p>Per la garanzia "CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI" non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dipendenti dell'Assicurato; • coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza alla loro partecipazione, anche se non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
SEZIONE R.C. PRODOTTI	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • che operano nel settore edile; • che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • con numero di addetti uguale o superiore a 250.

	<p>Non sono considerati terzi (quindi la copertura non opera):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente; • le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; • le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
DANNI INDIRECTI	<p>Non sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati situati fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • imprese che operano nel settore edile; • imprese che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • imprese con numero di addetti uguale o superiore a 250. <p>Non sono compresi nell'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico; • tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a € 3.000; • raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere; • metalli preziosi, perle e pietre preziose; • veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono merci inerenti all'attività dichiarata; • aeromobili, velivoli spaziali; • macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi, non iscritte al P.R.A.; • macchinari e impianti acquistati in leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.
SEZIONE ELETTRONICA	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che operano nel settore edile; • che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • con numero di addetti uguale o superiore a 250.
SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
SEZIONE ASSISTENZA	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • che operano nel settore edile; • che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • con numero addetti uguale o superiore a 250.
SEZIONE TUTELA LEGALE	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • che operano nel settore edile; • che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;

	<ul style="list-style-type: none"> - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • con numero addetti uguale o superiore a 250. <p>Non sono assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le controversie relative a Sanzioni Amministrative di natura pecuniaria, se la somma ingiunta, per singola violazione, è inferiore a 500 euro; • la fase stragiudiziale delle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 200 euro.
SEZIONE TUTELA LEGALE IN	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • che operano nel settore edile; • che operano in settori diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - industria; - artigianato; - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante; - servizi di confezionamento, imballaggio per conto terzi; - servizi di spedizione, logistica, trasporto; • con numero addetti uguale o superiore a 250. <p>Le garanzie non sono operanti per le controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa.</p>
SEZIONE CYBER RISK	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; • con numero di addetti uguale o superiore a 250; • che operano nei seguenti settori: banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito; aziende generazione o distribuzione energia-gas-acqua; cliniche, ospedali, case di cura, ASL; produzione o commercializzazione armi; application service provider, Internet service provider, provider servizi cloud; compagnie telefoniche; managed service provider; social network provider; specializzate nel commercio on line; gioco d'azzardo on line; associazioni no profit; comuni; CAF; call center.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	<p>L'assicurazione non opera per i danni che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato prova che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.</p> <p>L'assicurazione non opera per i danni causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, • atti dolosi, vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Esclusione non valida se operante la garanzia "DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"; • dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • terremoti. Esclusione non valida se operante la garanzia "TERREMOTO"; • maremoti, eruzioni vulcaniche; • inondazioni, alluvioni. Esclusione non valida se operante la garanzia "ALLUVIONE - INONDAZIONE"; • formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche. Esclusione non valida se operante la garanzia "ALLAGAMENTO"; • fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno. Esclusione non valida se operante la garanzia "ALLAGAMENTO"; • mareggiate e penetrazioni di acqua marina; • valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; • incendi incontrollati dei boschi; • errori di calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio, progettazione e realizzazione di strutture non conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14/01/2008" e successive modificazioni ed integrazioni, oppure da altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento; • guasti meccanici. <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
--	---

- alle singole parti della macchina o dell'impianto nel quale si è verificato scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine. Esclusione non valida se operante la garanzia "FENOMENI ELETTRICI";
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza.

Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti a:

- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);
- causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - uso di Internet o intranet;
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- violazione della Privacy e dei dati;
- violazione del sistema informatico.

È inoltre esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente:

- causati da
- con il contributo di
- risultante o derivante da
- in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Per la garanzia "DANNI DA ACQUA", prestazione "Acqua condotta", l'Impresa non indennizza:

- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Per la garanzia "DANNI DA ACQUA" prestazione "Colaggio impianti automatici di estinzione", l'Impresa non indennizza:

- i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i danni causati dal gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Per la garanzia "DANNI DA ACQUA", prestazione "Occlusione di condutture - trabocco o rigurgito di fogna", l'Impresa non indennizza i danni conseguenti a:

- occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;
- occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la garanzia "ALLAGAMENTO", l'Impresa non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste

nelle vicinanze.

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- causati da gelo, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ai locali interrati e quanto in essi contenuto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Per la garanzia "CADUTA ALBERI", l'Impresa non indennizza i danni causati da:

- alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- alberi, o loro parti, che in considerazione dell'età e/o stato di deperimento avrebbero dovuto manifestamente essere sottoposti ad abbattimento o potatura;
- arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;

nonché i danni conseguenti a interventi di manutenzione non eseguiti a regola d'arte;

Sono inoltre esclusi:

- i danni subiti dagli alberi stessi;
- i danni subiti da cose mobili all'aperto;
- ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso;
- i costi di bonifica del terreno.

Per la garanzia "DISPERSIONE DI LIQUIDI", l'Impresa non indennizza:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Per la garanzia "EVENTI ATMOSFERICI", prestazione "Grandine, vento e cose da esso trasportate", l'Impresa non indennizza i danni:

- verificatisi all'interno di fabbricati, nonché alle merci o al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), a meno che derivanti da grandine;
 - serramenti, vetrate, lucernari in genere, insegne, a meno che derivanti da grandine, o da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - tende, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
 - tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici.

Per la garanzia "EVENTI ATMOSFERICI", prestazione "Sovraccarico di neve", l'Impresa non indennizza i danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati e ai beni in essi contenuti, se i fabbricati non sono conformi:
 - alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, oppure
 - alle precedenti norme di legge tecniche o alle disposizioni locali vigenti al momento della realizzazione o ristrutturazione del fabbricato;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, nonché alle merci o al contenuto ivi riposti. Esclusione non valida se il rifacimento è ininfluente ai fini della garanzia "EVENTI ATMOSFERICI";

- a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e quanto in essi si trovi;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Per la garanzia "DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE" prestazione "Eventi sociopolitici", l'Impresa non indennizza i danni:

- conseguenti a inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Per la garanzia "DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE" prestazione "Lastre", l'Impresa non comprende i danni:

- indennizzabili in base ad altre garanzie presenti in polizza;
- derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita da parte dell'Assicurato.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Per la garanzia "FUORIUSCITA MATERIALI FUSI", l'Impresa non indennizza:

- i danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso;
- le spese occorrenti per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita.

Per la garanzia "FENOMENI ELETTRICI" sono esclusi i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

Per la garanzia "GUASTI MACCHINE", sono esclusi i danni:

- di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, di fenomeno elettrico solo se di origine esterna. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- a:
 - utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a

forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;

- catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, alla mazza battente;
- chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi;
- sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;

salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti del macchinario;

- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, smottamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività è diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato prova che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Per la garanzia "MERCİ TRASPORTATE", l'Impresa non indennizza i danni:

- indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, o di loro rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti;
- dipendenti totalmente o parzialmente da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, o da cattivo stivaggio;
- verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Per la garanzia "SUPPORTO DATI", sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura.

L'indennizzo non viene corrisposto se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro.

Per la garanzia "ALLUVIONE - INONDAZIONE", l'Impresa non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (bomba d'acqua);
- causati da fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- ai locali interrati e quanto in essi contenuto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

Per la garanzia "TERREMOTO", l'Impresa non indennizza i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto vulcanica sui beni assicurati;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;

	<ul style="list-style-type: none"> • a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture; • conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione; • a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia.
<p>ESCLUSIONI SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> - incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive; - trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato; - confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, <p>L'esclusione non è valida se l'assicurato prova che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con i predetti eventi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato o dal Contraente; - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali l'assicurato o con il Contraente devono rispondere; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - persone legate all'assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; • causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro; • indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza; • da sottrazione di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato. <p><u>Per la garanzia "MERCÌ E ATTREZZATURE TRASPORTATE" l'Impresa non risponde dei danni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • indennizzabili in base ad altre garanzie di questa sezione; • durante il trasporto su veicoli telonati; • subiti durante il trasporto su veicoli con portiere e/o sportelli non serrati durante le soste o le fermate; <p>Sono escluse le merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • già danneggiate; • infiammabili ed esplodenti; • trasferibili a/in condizioni di trasporto eccezionale; <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valori e preziosi; • animali vivi; • veicoli iscritti al P.R.A. o da esso radiati, anche se tali beni sono oggetto dell'attività dichiarata in polizza; • prodotti farmaceutici; • tabacchi; • merci trasportabili in regime di temperatura controllata; • carburanti per trazione e riscaldamento; • sangue ed emoderivati.
<p>ESCLUSIONI SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</p>	<p><u>Le garanzie "R.C.T." e "PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI", non valgono per i danni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • da furto; • a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Esclusione non valida se presente in polizza la garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO". • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, o in aree aeroportuali; • da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili) compresi i droni; • da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; • conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- provocati da persone non che non sono addetti;
- ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- causati o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- causati da cose in genere dopo la consegna a terzi;
- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre sezioni della presente polizza;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti, anche in parte:

- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'assicurato;
- derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se del Settore Edilizia.

Per la garanzia "R.C.T." sono inoltre esclusi i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per la garanzia "R.C.T.", prestazione "Lavori inerenti all'edilizia, carpenteria, lavori stradali", per i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati che comportano interventi:

- sulle parti strutturali, l'assicurazione non comprende i danni alle cose che si trovano nell'intero fabbricato;
- sulle parti non strutturali,

sono esclusi i danni alle cose che si trovano nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per la garanzia "R.C.T.", prestazione "Responsabilità civile dell'assicurato per committenza" è esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli addetti dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Per la garanzia "R.C.T.", prestazione "Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi", sono esclusi i danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

Per la garanzia "R.C.T.", prestazione "Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico" sono esclusi i danni ai natanti conseguenti a mancato uso di natanti.

Per la garanzia "R.C.T.", prestazione "Cose in custodia all'assicurato", sono esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- derivanti da incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, e alle cose che sono oggetto delle attività dell'Assicurato;
- relativi a lavori di edilizia;
- relativi a lavori stradali;
- quando l'attività è svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti;
- a officine meccaniche, carrozzerie per la riparazione di veicoli, stazioni di servizio, distributori di carburante e stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna.

Per la garanzia "PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" sono inoltre esclusi i danni derivanti da:

- parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private;
- spargimento d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture,

nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;

- inquinamento graduale;
- attività esercitate nei fabbricati.

La garanzia "R.C.O." non vale per i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

nonché derivanti, anche in parte:

- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici;
- da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia creutzfeldt-jacob (vCJD);
- dalla presenza di organismi geneticamente modificati (o.g.m.);
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- da campi elettromagnetici.

Sono inoltre escluse le malattie professionali.

Per la garanzia "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI" sono esclusi i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte;
- derivanti dalle attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, l'assicurazione è operante se l'Assicurato è in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

Per la garanzia "POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI" sono esclusi i danni:

- causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori;
- imputabili ad errori nella scrittura del programma software (cosiddetti "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;
- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cancellazione per svista
- agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Per la garanzia "DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE":

- è escluso qualsiasi tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- la garanzia non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

La garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI" non è valida:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si manifesta una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale non osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. L'esclusione non è valida per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, sono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestano oltre 6 mesi dopo la data di cessazione della garanzia o la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se le malattie non si manifestano per la prima volta dopo la stipulazione della polizza;

- se le malattie non sono conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Per la garanzia "STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE" sono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Per la garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO", sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per la garanzia "AUTORIPARATORI DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE" sono esclusi i danni:

- necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da furto e incendio;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- alle cose trovantisì sui veicoli stessi;
- alle cose trasportate e rimorchiate.

Per la garanzia "CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI" è escluso ogni rischio della circolazione assoggettato o assoggettabile al regime di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, per i danni ai veicoli oggetto delle operazioni di:

- Soccorso stradale automobilistico;
- Rimozione di veicoli;
- Trasporto automobilistico.

sono esclusi danni:

- verificatisi durante l'esecuzione di operazioni volte a riportare sulla sede stradale i veicoli che si trovano, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- a veicoli che sono stati oggetto di urto, ribaltamento o collisione;
- necessari conseguenti alle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi e/o rimossi;
- alle cose e animali trovantisì sui veicoli soccorsi e/o rimossi e/o trasportati;
- che rientrano nell'ambito dei rischi assoggettati o assoggettabili alla legge 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni.

Per la garanzia "AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA" sono esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da incendio e da furto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;

derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

**ESCLUSIONI
SEZIONE
RC PRODOTTI**

La copertura assicurativa è esclusa per:

- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;
- i danni diretti o indiretti da campi magnetici;
- i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili;
- i danni derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD);
- i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, e/o conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- i danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Inoltre, non sono risarcibili:

- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le

	<p>cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa.</p> <p>Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, sono esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.</p>
<p>ESCLUSIONI SEZIONE DANNI INDIRETTI</p>	<p>L'assicurazione non opera per i danni dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non coperti dalle garanzie delle sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Incendio e altri danni ai beni" - "Furto e rapina". <p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane; • fenomeno elettrico; <p>anche se relativi a sinistri indennizzabili per le garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni".</p> <p>Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, • difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra; • dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata; • conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri. <p>Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.</p> <p><u>Inattività dell'azienda</u></p> <p>L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e riprende i suoi effetti quando l'attività viene in tutto od in parte ripresa.</p> <p>Se l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.</p> <p>L'assicurazione cessa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata; • messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda; • cessione o vendita dell'Azienda stessa. <p>In tutti i casi il premio dell'annualità in corso resta acquisito per intero dall'Impresa.</p> <p><u>Cessazione dell'attività dopo il sinistro</u></p> <p>L'Impresa non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'attività dell'Azienda cessa definitivamente dopo il sinistro; • per le attività parziali che l'Azienda cessa definitivamente e che non vengono sostituite con altre equivalenti.
<p>ESCLUSIONI SEZIONE ELETTRONICA</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei aprepresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • causati da dolo o colpa grave dei familiari conviventi con l'Assicurato o il Contraente; • dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione quando sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; • che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si verificano in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate; • di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili; • attribuiti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; • a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti delle cose assicurate; • per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; • che si verificano in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, a meno che il Contraente o l'Assicurato provano che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; • causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche; • alluvioni, inondazioni, allagamenti. Esclusione non valida se presente in polizza la garanzia "ALLUVIONE"; • terremoto. Esclusione non valida se presente in polizza la garanzia "TERREMOTO";

- che si verificano in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- dovuti ad apparecchiature con vetustà superiore a 10 anni;
- derivanti da:
 - perdita, alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato, compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
 - indisponibilità di dati causati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;

se tali danni non sono diretta conseguenza di un danno materiale e diretto coperto da altre garanzie presenti in polizza;

- meccanici ed elettrici,
- da difetti o disturbi di funzionamento;
- a moduli e componenti elettronici delle cose assicurate (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

È inoltre esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente:

- causati da
- con il contributo di
- risultante o derivante da
- in connessione con

una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.

Non sono indennizzate le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.

Per la garanzia "PROGRAMMI IN LICENZA D'USO" sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da centinatura per svista.

L'indennizzo non viene corrisposto se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro 1 anno dal sinistro.

Per la garanzia "MAGGIORI COSTI" non sono rimborsati i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà della rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente e/o dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- danni ai supporti dati;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Sono esclusi i costi già indennizzati con garanzie della sezione "Incendio ed altri danni ai beni", se presenti in polizza ed operative.

Per la garanzia "SUPPORTO DATI" sono esclusi i:

- i dati su supporti fissi per destinazione;
- i dati su memorie operative delle unità centrali;
- qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.
- i costi da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti;
- i costi da errata registrazione, errata cancellazione e centinatura per svista (per errore);
- i costi già indennizzati con garanzie della sezione "Incendio ed altri danni ai beni", se presenti in polizza ed operative.

Se la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, sono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

Per la garanzia "APPARECCHIATURE AD IMPEGNO MOBILE" non si indennizzano i danni se:

- per natura e costruzione, le apparecchiature non possono essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;

	<ul style="list-style-type: none"> • il trasporto non è necessario per la loro utilizzazione; • durante il trasporto le apparecchiature non sono riposte nelle custodie di cui sono dotati. <p>Non si indennizzano i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.</p> <p>In caso di furto durante la fase di trasporto sui veicoli, l'assicurazione è operante se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo è chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati; • è provvisto di tetto rigido o con capote serrata; • le apparecchiature sono conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate; • gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno. • dalle ore 22 alle ore 6, il veicolo si trova in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito. <p><u>Per la garanzia "TERREMOTO", non sono indennizzati i danni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; • di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. <p><u>Per la garanzia "ALLUVIONE", non sono indennizzati i danni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • a enti mobili all'aperto; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento; • alle apparecchiature poste nei piani interrati.
<p>ESCLUSIONI SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>ESCLUSIONI SEZIONE ASSISTENZA</p>	<p>Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • dolo dell'Assicurato; • suicidio o tentato suicidio. <p>Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi o su parti di proprietà comune dell'edificio sono effettuati solo dopo che la Struttura organizzativa ha ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Se i danni sono attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa ha diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.</p> <p>Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.</p> <p><u>La prestazione "Invio di un idraulico per interventi di emergenza" non è dovuta per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • allagamento e mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda in relazione all'impianto idraulico, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura; - negligenza dell'Assicurato; - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'Azienda; • mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nei locali dell'Azienda in relazione all'impianto idraulico, in caso di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici. • impianto di riscaldamento, in caso di guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore. <p><u>La prestazione "Pronto intervento per danni da acqua" non è dovuta per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • allagamento o infiltrazione nei locali dell'Azienda, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; - rottura delle tubature esterne del fabbricato; - negligenza dell'Assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> • mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nei locali dell'Azienda, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. <p><u>La prestazione "Invio di un elettricista per interventi di emergenza"</u> non è dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; • interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; • guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. <p><u>Sono esclusi dalla prestazione "Fornitura temporanea di energia elettrica"</u> tutti gli interventi richiesti a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; • interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; • guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore. <p><u>La prestazione "Rientro anticipato"</u> non opera se l'Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.</p>
<p>ESCLUSIONI SEZIONE TUTELA LEGALE</p>	<p>La copertura assicurativa è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili indicati in polizza diversi da quelli in cui viene svolta l'attività; • operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere; • controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere; • vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore; controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda; • controversie di natura contrattuale con l'Impresa. <p>La copertura non è valida per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno degli stipulanti.</p>
<p>ESCLUSIONI SEZIONE TUTELA LEGALE IN</p>	<p>Tutte le garanzie escludono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; • controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; • controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione; • controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare; • richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa; • controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra Impresa e amministratori; • controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione; • fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate; • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; • valore economico della controversia o valore della sanzione amministrativa al netto di oneri accessori e spese di notifica inferiore a 3.000 euro. <p>Le garanzie sono inoltre escluse per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e salvo quanto espressamente indicato nelle garanzie presenti in polizza; • controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo per quanto indicato nelle singole garanzie opzionali, se sottoscritte dal Contraente; • controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; • controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per la garanzia opzionale "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"; • controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali in tali materie. • controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nella garanzia opzionale "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA SLEALE".

L'Impresa non si fa carico delle spese:

- anche preventivate, non concordate con DAS (Società che gestisce i sinistri);
- per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati;
- di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- rimborsate dalla controparte;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- per gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
- pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Per la garanzia "TUTELA IN AZIENDA", prestazione "Tutela legale" sono escluse:

- le controversie di diritto civile in genere;
- l'opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria.

Per la garanzia "TUTELA IN AZIENDA", prestazione "Perdite pecuniarie", sono escluse:

- le controversie di diritto civile in genere;
- l'opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria.

Per la garanzia "DANNI EXTRACONTRATTUALI" sono escluse:

- controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell'Impresa di responsabilità civile;
- richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l'Assicurato ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi.

Per la garanzia "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO" sono inoltre escluse le controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti.

In caso di controversia di lavoro nei confronti:

- di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente,
- e che avanza una richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente,

la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Per la garanzia "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT" sono escluse:

- controversie di lavoro;
- controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, se nei confronti del debitore del Contraente risultano:

- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni

o se risulta pendente:

- una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale
- attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS,

la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Per la garanzia "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO", sono escluse le controversie:

- di lavoro;
- con i fornitori;
- che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Inoltre, se nei confronti del debitore del Contraente risultano:

- situazioni economiche pregiudizievoli,
- verifiche di carenza beni

o se risulta pendente:

- una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale
- attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS,

la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

	<p><u>Per la garanzia "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"</u> sono escluse le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di lavoro; • con i fornitori; • che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili. <p>Inoltre, se nei confronti del debitore del Contraente risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • situazioni economiche pregiudizievoli, • verifiche di carenza beni <p>o se risulta pendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale • attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, <p>la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.</p> <p><u>Per la garanzia "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"</u> sono escluse le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di lavoro; • con i fornitori; • che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili. <p>Inoltre, se nei confronti del debitore del Contraente risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • situazioni economiche pregiudizievoli, • verifiche di carenza beni <p>o se risulta pendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale • attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, <p>la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.</p> <p><u>Per la garanzia "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"</u> sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; • mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale; • procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave; • controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali. <p><u>Per la garanzia "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"</u> sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richieste dell'Assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte; • mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni; • controversie che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio; • procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza; • controversie di diritto civile, salvo quelle espressamente indicate in garanzia.
<p>ESCLUSIONI SEZIONE CYBER RISK</p>	<p>L'assicurazione non copre i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti ad eventi assicurati accaduti anteriormente al periodo di retroattività; • le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; • dovuti a dolo dell'Assicurato e dei dirigenti e amministratori; • le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico dell'Assicurato; • derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non è sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli outsourcing provider; • in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra; • verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica; • dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;

- derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico del Contraente/Assicurato, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- dovuti a un errore di programmazione;
- le multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;
- dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- conseguenti a violazione di leggi da parte del /Assicurato o dell'outsourcing provider;
- conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell'Assicurato;
- dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- derivanti da furto o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali.
- derivanti da furto o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. La presente esclusione non si applica alla garanzia "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI";
- le richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - Impresa controllate dall'Assicurato;
 - un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, esercita un controllo;
 - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - un soggetto giuridico in cui l'Assicurato ha un qualsiasi interesse finanziario;
 - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato è coinvolto;
- relativi a servizi che un outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
- dovuti a errore umano di un outsourcing provider;
- relativi a responsabilità contrattuali;
- dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;
- derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- danni derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'Assicurato.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"INCENDIO E SCOPPIO" Beni assicurati temporaneamente presso terzi, fiere, mostre			25% della somma assicurata relativa al bene danneggiato, con max € 100.000
"INCENDIO E SCOPPIO" Beni assicurati temporaneamente presso l'abitazione del titolare dell'azienda. Abitazione non comunicante con l'azienda			€ 10.000
"INCENDIO E SCOPPIO" Cose assicurabili a condizioni speciali			€ 10.000
"INCENDIO E SCOPPIO" Valori			10% della somma assicurata per il contenuto con max € 10.000
"INCENDIO E SCOPPIO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro			10% del danno liquidabile con max € 15.000
"INCENDIO E SCOPPIO" Onorari dei periti			5% dell'indennizzo con max € 5.000
"INCENDIO E SCOPPIO" Urto di veicoli	€ 500		
"ALLAGAMENTO"		Indicato in polizza	Indicato in polizza
"DANNI DA ACQUA" Acqua condotta	€ 200		
"DANNI DA ACQUA" Intasamenti grondaie e pluviali		10% con il minimo di € 200	€ 5.000
"DANNI DA ACQUA" Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 200		€ 50.000
"DANNI DA ACQUA" Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna	€ 200		€ 20.000 per sinistro € 40.000 per anno solare

"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI" Grandine, vento e cose da esso trasportate		Indicato in polizza	80% della somma assicurata per le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • "INCENDIO E SCOPPIO" (fabbricato, contenuto, merci) • "SUPPORTO DATI"; • "MERCİ FLOTTANTI"
"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI" Gelo	€ 500		€ 20.000
"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI" Sovraccarico neve		10% con il minimo di € 5.000 e massimo di € 50.000	60% della somma assicurata per le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • "INCENDIO E SCOPPIO" (fabbricato, contenuto, merci) • "SUPPORTO DATI"; • "MERCİ FLOTTANTI" Se il fabbricato è stato realizzato o rifatto <u>dopo il rilascio di norme di legge, tecniche ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve</u> 20% della somma assicurata per le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • "INCENDIO E SCOPPIO" (fabbricato, contenuto, merci) • "SUPPORTO DATI"; • "MERCİ FLOTTANTI", massimo indennizzo: € 50.000. Se il fabbricato è stato realizzato o rifatto <u>prima del rilascio di norme di legge, tecniche ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve.</u>
"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI" Danni causati da grandine a: <ul style="list-style-type: none"> • serramenti, vetrate, lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; • insegne, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati. 			€ 10.000
"DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI" Danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al fabbricato (escluse le insegne a totem o a bandiera).			€ 2.000 per sinistro e per anno solare

"CADUTA ALBERI"		10% con il minimo di € 500	30% della somma assicurata per le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • "INCENDIO E SCOPPIO"(fabbricato, contenuto, merci); • "SUPPORTO DATI"; • "MERCİ FLOTTANTI".
"DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE" Eventi sociopolitici		10% con minimo di €500	80% della somma assicurata per le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • "INCENDIO E SCOPPIO" (fabbricato, contenuto, merci) • "SUPPORTO DATI" • "MERCİ FLOTTANTI".
"DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE" Lastre	€ 200		€ 5.000 per ubicazione € 1.500 per singola lastra
"ERRORI DI MANOVRA E DI MOVIMENTAZIONE"	€ 500		€ 10.000
"DISPERSIONE DI LIQUIDI"		10% con il minimo di € 500	€ 50.000
"FENOMENI ELETTRICI"	Indicata in polizza	Indicato in polizza	somma assicurata indicata in polizza
"FUORIUSCITA MATERIALI FUSI"	€ 500		€ 5.000
"GUASTI MACCHINE"		10% con il minimo di € 500, elevato a € 1.000 per macchinari per i quali siano trascorsi 10 anni dalla data di costruzione	somma assicurata indicata in polizza
"MERCİ TRASPORTATE"		10% con il minimo di € 250	somma assicurata indicata in polizza
"SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE"			<ul style="list-style-type: none"> • 100% della somma assicurata indicata in polizza, se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" • 50% della somma assicurata indicata in polizza, max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi"

"SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"		10% con il minimo di € 250	€ 10.000 per sinistro ed € 20.000 per anno solare
"SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"		10% con il minimo di € 250	€ 10.000 per sinistro ed € 20.000 per anno solare
"SUPPORTO DATI"		5% con il minimo di € 200	somma assicurata indicata in polizza
"ALLUVIONE - INONDAZIONE"	Indicata in polizza	Indicato in polizza	Indicato in polizza
"TERREMOTO"	Indicata in polizza	Indicato in polizza	Indicato in polizza
"PERDITA PIGIONI"			somma assicurata indicata in polizza, per un periodo massimo di un anno

SEZIONE FURTO E RAPINA

Franchigie e limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati	€ 250	€ 2.500
"FURTO E RAPINA" Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso FURTO di fissi ed infissi)	€ 250	€ 10.000
"FURTO E RAPINA" Guasti cagionati dai ladri	€ 250	
"FURTO E RAPINA" FURTO e RAPINA commessi a seguito di eventi socio politici	€ 250	€ 2.500
"FURTO E RAPINA" Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore		20% della somma assicurata con max € 5.000
"FURTO E RAPINA" Oggetti pregiati		€ 5.000 per singolo oggetto o per ogni servizio di argenteria max 10.000 complessivo
"FURTO E RAPINA" Preziosi		20% della somma assicurata max € 5.000
"FURTO E RAPINA" Valori		20% della somma assicurata max € 5.000, fatta eccezione per le maggiori somme assicurate con la garanzia "PORTAVALORI"
"FURTO E RAPINA" Spese sanitarie (documentate in originale)		€ 1.000
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali		15% della somma assicurata max € 10.000
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati temporaneamente presso terzi		15% della somma assicurata max € 10.000
"FURTO E RAPINA" Portavalori		20% della somma assicurata max € 2.500
"FURTO E RAPINA" Onorari periti		5% della somma assicurata max € 1.000
"FURTO E RAPINA" Sostituzione serrature		€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo

Scoperti

Per aziende che svolgono attività di classe A (classe indicata in polizza)

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)
Scoperto Base: si applica all'importo indennizzabile del sinistro	
"FURTO E RAPINA" Se non presente in polizza la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"	Importo indennizzabile: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 5.000: nessun scoperto; • oltre € 5.000 e fino a € 20.000: scoperto 10% minimo € 750; • oltre € 20.000: scoperto 15% massimo € 10.000
"FURTO E RAPINA" Se presente in polizza anche la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"	Importo indennizzabile: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 5.000: nessun scoperto; • oltre € 5.000 e fino a € 20.000: scoperto 5% minimo € 350; • oltre € 20.000: scoperto 10% massimo € 10.000
Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base)	
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali	20% con min € 500
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati temporaneamente presso terzi	25%
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mancato rispetto dei requisiti	25%
"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mezzi non conformi	<ul style="list-style-type: none"> • 10% se l'Assicurato o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del furto; • 25% negli altri casi
"FURTO E RAPINA" Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	20%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	20%
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"	10%
"VALORI IN CASSAFORTE"	20%
"MERCÌ E ATTREZZATURE TRASPORTATE"	25%
"DISTRIBUTORE ESTERNO (per self service distributori benzina e autolavaggi)"	20% con min € 250

Scoperti

Per aziende che svolgono attività di classe B (classe indicata in polizza)

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)
Scoperto Base: si applica all'importo indennizzabile del sinistro	
"FURTO E RAPINA" Se non presente non in polizza la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"	Importo indennizzabile: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 5.000: nessun scoperto; • oltre € 5.000 e fino a € 20.000: scoperto 10% minimo € 750; • oltre € 20.000: scoperto 15% massimo € 10.000
"FURTO E RAPINA" Se presente in polizza anche la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO"	Importo indennizzabile: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 5.000: nessun scoperto; • oltre € 5.000 e fino a € 20.000: scoperto 5% minimo € 350; • oltre € 20.000: scoperto 10% massimo € 10.000
Scoperto Aggiuntivo: si applica all'importo indennizzabile residuo (dopo l'applicazione dello Scoperto Base)	
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali	20% con min € 500
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati temporaneamente presso terzi	25%
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mancato rispetto dei requisiti	25%
"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mezzi non conformi	<ul style="list-style-type: none"> • 10% se l'Assicurato o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del furto; • 25% negli altri casi
"FURTO E RAPINA" Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	20%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	20%
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"	10%
"VALORI IN CASSAFORTE"	20%
"MERCÌ E ATTREZZATURE TRASPORTATE"	25%
"DISTRIBUTORE ESTERNO (per self service distributori benzina e autolavaggi)"	20% con min € 250

Scoperti

Per aziende che svolgono attività di classe diversa da A o B (classe indicata in polizza)

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati fuori dai locali	20% con min € 500
"FURTO E RAPINA" Beni assicurati temporaneamente presso terzi	25%
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mancato rispetto dei requisiti	25%
"MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI" Mezzi non conformi	<ul style="list-style-type: none"> • 10% se l'Assicurato o i dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del furto; • 25% negli altri casi
"FURTO E RAPINA" Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	20%

"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione	20%
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"	10%
"VALORI IN CASSAFORTE"	20%
"MERCİ E ATTREZZATURE TRASPORTATE"	25%
"DISTRIBUTORE ESTERNO (per self service distributori benzina e autolavaggi)"	20% con min € 250

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"R.C.T." Danni a cose	€ 500		
"R.C.T." Lavori inerenti all'edilizia Ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	€ 750 (per danni a cose presenti in locali dove non si eseguono i lavori)	20% con min € 150 per ogni danneggiato (per danni a cose durante lavori di demolizione/ disfacimento)	€ 35.000 (per danni a cose presenti in locali ove non si eseguono i lavori)
"R.C.T." Danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico	€ 150 per ogni mezzo danneggiato		
"R.C.T." Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi		10% con min € 250 per ogni danneggiato	€ 55.000
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi		10% min 500	€ 100.000
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile		10% con min € 1.500	€ 150.000
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		10% con min € 150	€ 50.000
"R.C.T." Cose in custodia all'assicurato		10% con min € 250	€ 30.000

"R.C.O"	relativa del 5% (nessun risarcimento in caso di Invalidità Permanente inferiore o uguale a 5 punti percentuali)		
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal Contraente ed indicata in polizza: € 2.600		
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal Contraente ed indicata in polizza: € 5.200		
"R.C.O." Inadempimento obbligo di avviso in caso di sinistro		10% con min di € 2.500 e max € 25.000, in aggiunta ad eventuali altri scoperti o franchigie previsti ed applicabili al caso specifico	
"PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni da spargimento di acqua	€ 150		
"PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni di inquinamento accidentale		10% con min € 2.500	€ 55.000
"DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: DANNI A COSE"	€ 500		
"DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: DANNI A FABBRICATI"		10% con min € 1.500	€ 55.000
"DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO"		20% con min € 500	€ 30.000
"R.C. DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DI LAVORI: DANNI A COSE"		10% con min € 250	€ 150.000 € 50.000 se autoriparatore
"DANNI A CONDUITTE O IMPIANTI SOTTERRANEI"	€ 500		€ 30.000
"POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI"	€ 3.000 per i danni da interruzione o sospensione di attività	10% con min € 250	<ul style="list-style-type: none"> • Danni a persone: massimale R.C.T.; • Danni a cose: 10% del massimale R.C.T.; • Interruzione e sospensione attività: 5% del massimale R.C.T.; • Errori progettazione/ settaggio software: € 5.000
"STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE"	€ 250 per ogni danneggiato		€ 10.000

"CARRI ATTREZZI: COMPRESI I DANNI AI VEICOLI MOVIMENTATI"	€ 500		€ 12.000 per veicolo danneggiato e € 75.000 per anno assicurativo
"DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"		10% con min € 2.500	€ 250.000
"OFFICINE MECCANICHE, CARROZZERIE, STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI LAVAGGIO: DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA"		10% con min € 250	€ 30.000
"AUTORIPARATORI PROVE E COLLAUDI"		20% con min € 500	€ 15.000
"AUTORIPARATORI: DANNI AI VEICOLI IN LAVORAZIONE"		<ul style="list-style-type: none"> • 10% con min € 500; • 20% con min € 500 per i danni da caduta da ponti sollevatori o simili; 	€ 30.000 per sinistro e € 60.000 per anno assicurativo
"AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA" Danni a cose		10% con min € 500	€ 20.000 per sinistro e € 40.000 per anno assicurativo
"AUTORIPARATORI POSTUMA ESTESA" Danni a persone			massimale R.C.T. per sinistro
"DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI"		10% con min € 300	€ 50.000
"ATTIVITA' SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DAI TITOLARI" R.C.O. limitata alla rivalsa Inail e INPS			50% DEL MASSIMALE R.C.T. per ogni sinistro
"RICORSO TERZI DA INCENDIO"			Indicato in polizza
"RICORSO TERZI DA INCENDIO" Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi			20% della somma assicurata per sinistro
"TUTELA PRIVACY"			€ 75.000

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

SEZIONE RC PRODOTTI

Scoperti e limiti di risarcimento

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di risarcimento (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"R.C. PRODOTTI" esclusi USA, Canada e Messico	10% dell'indennizzo con min € 500 e max € 5.000	
"R.C. PRODOTTI" USA, Canada e Messico (esportazione occulta)	10% dell'indennizzo con min € 5.000 e max € 25.000	
"R.C. PRODOTTI" Danni da interruzioni o sospensioni di attività		10% del massimale

SEZIONE DANNI INDIRETTI

Franchigia: per ciascun sinistro, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si applica una franchigia temporale di 3 giorni di inattività totale (dal giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo). Pertanto, l'importo del danno riferibile a tali giorni rimane a carico dell'Assicurato.

Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
"DANNI INDIRETTI" Forma "Estesa" Periodo di indennizzo (giorni)	Numero massimo di giorni consecutivi indennizzabili: scelto dal Contraente ed indicato in polizza
"DANNI INDIRETTI" Forma "Spese insopprimibili - Valore intero" Periodo di indennizzo (giorni)	Max 90 giorni consecutivi
"DANNI INDIRETTI" Forma "Spese insopprimibili - Diaria a primo rischio assoluto" Periodo di indennizzo (giorni)	Max 90 giorni consecutivi
"DANNI INDIRETTI" Forma "Maggiori spese" Periodo di indennizzo (giorni)	Max 90 giorni consecutivi
"DANNI INDIRETTI" Conseguenti a sinistro relativo a: - sezione "Incendio e altri danni ai beni" - garanzia "DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"; - Prestazione "Grandine, vento e cose da esso trasportate".	80% della somma assicurata
"DANNI INDIRETTI" Conseguenti a sinistro relativo a: - sezione "Incendio e altri danni ai beni" - garanzia "DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"; - Prestazione "Sovraccarico neve".	60% della somma assicurata
"DANNI INDIRETTI" Conseguenti a sinistro relativo a: - SEZIONE "Incendio e altri danni ai beni" - garanzia "DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"; - Prestazione "Eventi Sociopolitici".	80% della somma assicurata

SEZIONE ELETTRONICA

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"		20% con min € 500 se i sistemi di protezione e stabilizzazione non sono presenti o non sono attivati	
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Furto		25% se i mezzi di chiusura dei locali non sono conformi o non sono messi in funzione	Somma assicurata per la garanzia "DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Fenomeno elettrico			Somma assicurata per la garanzia "DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Eventi sociopolitici		15% con min. € 1.500	

"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Scioperi, sommosse, tumulti popolari			80% della somma assicurata
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Terrorismo e sabotaggio organizzato			50% della somma assicurata
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Eventi atmosferici		15% con min. € 1.500	80% della somma assicurata
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Onorari dei periti			5% della somma assicurata max. € 1.500
"DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Spese di demolizione e sgombero			10% della somma assicurata
Per qualsiasi danno dove non è previsto uno specifico scoperto		15% con min. € 250	
"PROGRAMMI IN LICENZA D'USO"		10% con min. € 250	Indicato in polizza
"MAGGIORI COSTI"	3 giorni		Indicato in polizza
"SUPPORTO DATI"		10% con min. € 250	Indicato in polizza
"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"		10% con min. € 250	Indicato in polizza
"TERREMOTO"		Indicato in polizza	Indicato in polizza
"ALLUVIONE"		Indicato in polizza	Indicato in polizza

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Franchigie e limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Guasti o rotture accidentali	25% con min € 200	
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Mercı in processo di surgelamento	20% con min € 200	valore delle merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Onorari dei periti		5% dell'indennizzo con max € 5.000
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro Se in polizza non è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"		10% dell'indennizzo con max € 15.000

"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro se in polizza <u>è presente</u> la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"		Limite in percentuale della somma assicurata per la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE": - 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi"; - 50% max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Guasti o rotture accidentali	25% con min € 200	
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Mercı in processo di surgelamento	20% con min € 200	valore delle merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Onorari dei periti		5% dell'indennizzo con max € 5.000
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro Se in polizza <u>non è presente</u> la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "incendio e altri danni ai beni"		10% dell'indennizzo con max € 15.000
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro Se in polizza <u>è presente</u> la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "incendio e altri danni ai beni"		Limite in percentuale della somma assicurata per la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE": - 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi"; - 50% max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

SEZIONE ASSISTENZA

Limiti di indennizzo

Prestazione	Limiti di indennizzo (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera	€ 500
Pronto intervento per danni da acqua: costo dell'intervento	€ 1.000
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera	€ 500
Fornitura temporanea di energia elettrica: costo dell'intervento	€ 500 per anno assicurativo
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera	€ 500
Invio di un serrandista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera	€ 300

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

Invio di un frigorista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera	€ 300
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della manodopera	€ 300
Invio di un sorvegliante	€ 500
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferroviario di sola andata	€ 300

SEZIONE TUTELA LEGALE

Limiti di indennizzo

Prestazione	Limiti di indennizzo (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Spese per assistenza interprete	10 ore lavorate
Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Anticipo della cauzione	€ 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali	€ 2.000
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	massimo € 3.000 per gli onorari del domiciliatario per sinistro e per anno

SEZIONE TUTELA LEGALE IN

Limiti di indennizzo

Garanzia/Prestazione	Limiti di indennizzo (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso	€ 5.000
Rimborso perdite economiche subite per la rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo di un fornitore selezionato da DAS	Max 3.000
Rimborso perdite economiche subite dal Contraente se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per presunta violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/01	Max € 5.000
Rimborso delle spese sostenute per ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali	Max € 5.000
"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI" Richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato	Max € 5.000 se l'Assicurato non ha una copertura di Responsabilità civile, o in presenza di tale copertura che non può essere attivata per motivi vari (eccetto il dolo dell'Assicurato), o perchè prevede una franchigia o uno scoperto
"TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI" Citazione in giudizio dell'Impresa assicuratrice della responsabilità civile	€ 2.500
"PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT" rimborso spese legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE	Max 2 sinistri per anno assicurativo
"CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 5 sinistri per anno assicurativo

"CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 10 sinistri per anno assicurativo
"CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO" rimborso spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie	Max 3 casi per anno assicurativo
"PACCHETTO PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA" Rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio	Fino alla metà dell'importo del massimale indicato in polizza, e comunque fino a un max di € 25.000 per sinistro

Per l'esecuzione forzata e per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano nella garanzia nel limite dei primi due tentativi.

Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, l'Impresa rimborsa fino a un massimo di € 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

SEZIONE CYBER RISK

Franchigie e limiti di indennizzo

Garanzia	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Limiti di indennizzo (per anno, salvo diversa indicazione)
"RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI"	€ 1.000 per i soli costi legali	
"SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO	€ 1.000	
"RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE	€ 1.000	
"DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'"	franchigia temporale di 12 ore	
"RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITA' MULTIMEDIALE"	€ 1.000	
"DANNO REPUTAZIONALE"	€ 1.000	
"CYBER - CRIME"	€ 5.000	50% del massimale di polizza con il massimo di € 50.000
"PCI - DSS"	€ 1.000	

Per tutte le garanzie, il massimale indicato in polizza rappresenta l'obbligazione massima complessiva dell'Impresa per la totalità dei sinistri, per capitale, interessi e spese, che colpiscono una o più garanzie indicate in polizza, per ogni annualità assicurativa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sezione Incendio e altri danni ai beni

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;
- fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;
- in caso di evento di sospetta origine dolosa presentare entro 5 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dandone copia all'agenzia o all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti;
- in caso di danno alle merci, mettere a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

Sezione Furto e rapina

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando si

è venuti a conoscenza del sinistro;

- fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;
- comunicare all'Impresa le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno e sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza;
- fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Sezione Responsabilità civile

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 30 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;
- trasmettere all'Impresa la copia dell'atto di citazione o di qualunque altro atto giudiziario notificato entro il termine di 10 giorni dalla notifica, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche da parte dell'Impresa nel caso in cui quest'ultima ne abbia interesse e la garanzia assicurativa risulti regolarmente operante;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa;
- per la garanzia "R.C.O.", denunciare tutti i sinistri:
 - che comportano lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi);
 - per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
 - per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.
- per la garanzia "RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI", denunciare i sinistri:
 - non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori;
 - non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori limitatamente all'attività di autoriparatore.
- per la garanzia "POSTUMA PER INSTALLATORI O MANUTENTORI DI IMPIANTI IN EDIFICI", denunciare i sinistri non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- per la garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI", denunciare immediatamente all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato;
- per la garanzia "RICORSO TERZI DA INCENDIO", informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;

Sezione RC Prodotti

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;
- fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno.

Sezione Danni Indiretti

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;
- eseguire e permettere di far eseguire, con la dovuta diligenza, tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire una descrizione dettagliata delle perdite subite per danni indiretti, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro il termine posteriore che l'Impresa potrà consentire;
- tenere a disposizione, sia dell'Impresa che dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire all'Impresa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento ragionevolmente richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Sezione Elettronica

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;
- fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;
- in caso di evento di sospetta origine dolosa: sporgere denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia precisando: il momento d'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto all'indennizzo; l'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta dell'Impresa, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo

comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Sezione Merci in refrigerazione

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro;
- fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;
- in caso di evento di sospetta origine dolosa, sporgere denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all'indennizzo, oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta dell'Impresa, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- In caso di danno subito dalle merci, mettere a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

Sezione Assistenza

Telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero verde 800.06.96.27, per chiamate dall'Italia, oppure al numero +39 015.255.97.41, per chiamate dall'estero.

Sezione Tutela Legale o Tutela legale IN

Denunciare tempestivamente il sinistro, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti:

- in via preferenziale a DAS: denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000 o denuncia scritta per posta elettronica a sinistri@das.it o per posta ordinaria a DAS SpA, via E. Fermi9/b – 37135 Verona;
- subordinatamente all'Impresa.

Sezione Cyber risk

- Telefonare al servizio di assistenza clienti fornito dalla società specializzata DXC Technology, al numero verde T800.569.678, per chiamate dall'Italia o al numero +39 02.345.444, per chiamate dall'estero;
- Inviare comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it, entro 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:
 - qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato;
 - qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo e/o dai collaboratori durante il periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, di ritenerlo responsabile di un evento assicurato;
 - qualsiasi circostanza di cui l'assicurato viene a conoscenza durante il periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, che può dare adito ad una richiesta di risarcimento o un sinistro;
 - qualsiasi sinistro che colpisce una o più delle seguenti garanzie:
 - ✓ "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI";
 - ✓ "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE";
 - ✓ "SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI";
 - ✓ "SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO";
 - ✓ "DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ";
 - ✓ "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";
 - ✓ "DANNO REPUTAZIONALE";
 - ✓ "CYBER-CRIME";
 - ✓ "PCI-DSS";
- fornire prova dell'evento assicurato;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;
- fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione dell'Impresa o della società specializzata (Service provider) l'hardware, il software e i dati colpiti dall'evento assicurato;
- rispettare tutte le raccomandazioni fatte dall'Impresa o dal Service provider.
- non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte dell'Impresa;
- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro;
- avvalersi degli avvocati indicati dall'Impresa;
- consentire all'Impresa l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

Per la copertura "ESTORSIONE CYBER": denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale di essere vittima di estorsione cyber; garantire che la conoscenza

	<p>dell'esistenza della copertura per estorsione cyber garantita dalla polizza è mantenuta strettamente confidenziale.</p>
<p>Assistenza diretta/in convenzione</p>	<p>Sezione Incendio e altri danni ai beni: sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "Belfor italia S.r.l." – Via Giovanni XXIII, 181 – 21010 Cardano al Campo (VA).</p> <p>Sezione Assistenza: sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "Mapfre Asistencia Italia" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Sezione Tutela Legale: sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Sezione Cyber risk: sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "DXC Technology" - Via Achille Grandi, 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).</p> <p>Altre sezioni: non sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione.</p>
<p>Gestione sinistri da parte di altre imprese</p>	<p>Sezione Assistenza: la gestione dei sinistri è affidata a "Mapfre Asistencia Italia" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Sezione Tutela Legale: la gestione dei sinistri è affidata a "DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Sezione Cyber risk: la gestione dei sinistri è affidata a "DXC Technology" - Via Achille Grandi, 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la sezione Responsabilità Civile: il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>Per la sezione RC Prodotti: il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Pagamento del sinistro Sezione Incendio e altri danni ai beni Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione Furto e rapina Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione Responsabilità Civile Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, l'Impresa provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione RC Prodotti Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione Danni Indiretti Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione Elettronica Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione Merci in refrigerazione Verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>Sezione Tutela legale o Tutela legale IN Il rimborso delle spese avviene entro 30 giorni dal ricevimento della conferma di liquidazione.</p> <p>Sezione Cyber risk</p>

Per le garanzie:

"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI";

"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE",

"RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE",

verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, l'Impresa provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Per le altre garanzie: verificata l'operatività della garanzia colpita da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 15 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Modalità pagamento</p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p> <p>Frazionamento</p> <p>3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</p> <p>Mensilizzazione</p> <p>Nessun aumento del premio.</p> <p>Indicizzazione</p> <p>Le somme assicurate, i massimali, le franchigie, i limiti di indennizzo espressi in euro ed il premio delle garanzie della Sezione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Incendio e altri danni ai beni;• Furto e rapina;• Responsabilità Civile;• Danni Indiretti;• Elettronica;• Merci in refrigerazione; <p>sono soggetti a adeguamento in base all'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicato dall'ISTAT.</p> <p>Il massimale e il premio delle garanzie della Sezione "Tutela Legale IN" sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT.</p> <p>Non è prevista l'indicizzazione per le sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• R.C. Prodotti;• Tutela Legale;• Assistenza;• Cyber Risk.
Rimborso	<p>In caso di recesso, da parte dell'Impresa o del Contraente, a seguito di pagamento di un sinistro, l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.</p> <p>In caso di recesso del Contraente su polizza stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Impresa trattiene la quota parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto e rimborsa la parte restante.</p> <p>Per la garanzia "Danni da eventi dolosi e danni alle lastre": l'Impresa e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.</p> <p>Per la garanzia "Alluvione - Inondazione" della sezione Incendio e altri danni ai beni: l'Impresa e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.</p> <p>Per la garanzia "Terremoto" della sezione Incendio e altri danni ai beni: l'Impresa e il Contraente possono</p>

recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Per la garanzia "Alluvione" della sezione Elettronica: l'Impresa e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Per la garanzia "Terremoto" della sezione Elettronica: l'Impresa e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvede, entro 15 giorni a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza ha durata non inferiore ad 1 anno. Giunta alla scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle due parti è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.</p> <p>Sezione Tutela legale</p> <p>L'assicurazione copre i sinistri che avvengono:</p> <ul style="list-style-type: none">dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale, di opposizione alle sanzioni amministrative;trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi. <p>Sezione Tutela legale IN</p> <p>L'assicurazione copre i sinistri che avvengono:</p> <ul style="list-style-type: none">per le controversie di diritto civile di natura contrattuale: almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione;per la garanzia "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA": almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione. <p>Sezione Cyber risk</p> <p>Sono coperti i sinistri denunciati all'Impresa per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, se la richiesta di risarcimento o indennizzo è conseguente ad un attacco informatico posto in essere non prima della data di retroattività indicata in polizza e di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento della stipula del contratto.</p>
Sospensione	<p>Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



Come posso disdire la polizza ?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il contratto è stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano.</p>
Risoluzione	<p>Il Contraente può risolvere il contratto esercitando disdetta entro 30 gg dalla scadenza. Inoltre, può risolvere il contratto in caso di modifica del frazionamento da parte della Società.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Sezione Incendio e altri danni ai beni

E' rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti, che:
- operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;

- servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
- servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
- servizi di spedizione, logistica, trasporto;
- e utilizzano per la propria attività fabbricati:
 - situati nel territorio della Repubblica Italiana;
 - costruiti con materiali incombustibili nelle strutture portanti verticali, nel tetto, nei solai, nelle pareti esterne, nelle coperture e coibentazioni.

Sezione Furto e rapina

E' rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti,

che:

- operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
- e utilizzano per la propria attività fabbricati:
 - situati nel territorio della Repubblica Italiana;
 - aventi pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali quali: vivo, cotto, cemento, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Sezione Responsabilità Civile

E' rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti,

che:

- operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
- e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

Sezione RC Prodotti

E' rivolto a imprese

- con meno di 250 addetti,

che:

- operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
- e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

Sezione Danni Indiretti

E' rivolto imprese:

- con meno di 250 addetti,

che:

- operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
- e utilizzano per la propria attività fabbricati:
 - situati nel territorio della Repubblica Italiana;
 - costruiti con materiali incombustibili nelle strutture portanti verticali, nel tetto, nei solai, nelle pareti esterne, nelle coperture e coibentazioni.

Sezione Elettronica

E' rivolto imprese:

- con meno di 250 addetti,
che:
 - operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
 - hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana;

Sezione Merci in refrigerazione

E' rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti,
che:
 - operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato,
 - utilizzano per la propria attività fabbricati situati nel territorio della Repubblica Italiana,
 - e hanno assicurato le merci con garanzie della Sezione "Incendio e altri danni ai beni".

Sezione Assistenza

E' rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti,
che:
 - operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante;
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi;
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
 - e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

Sezione Tutela legale o Tutela legale IN

È rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti,
che:
 - operano nei seguenti settori:
 - industria, esclusa l'edilizia;
 - artigianato;
 - servizi di autolavaggio, autorimessa, distributore stradale di carburante
 - servizi di confezionamento e imballaggio per conto terzi
 - servizi di spedizione, logistica, trasporto;
 - e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

Sezione Cyber risk

E' rivolto a imprese:

- con meno di 250 addetti,
- con sede nel territorio della Repubblica Italiana,
- che operano in settori diversi da:
 - banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito;
 - produzione o distribuzione di energia-gas-acqua;
 - cliniche, ospedali, case di cura, ASL;
 - produzione o commercializzazione armi;
 - application service provider, Internet service provider, provider servizi cloud;
 - compagnie telefoniche;
 - managed service provider;
 - social network provider;
 - specializzate nel commercio on line;
 - gioco d'azzardo on line;
 - associazioni no profit;
 - comuni;
 - CAF;
 - call center.

- e che soddisfano tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza informatica:
 - backup dei dati con frequenza almeno settimanale;
 - utilizzo di software anti-malware e firewall;
 - utilizzo di password complesse con aggiornamento almeno trimestrale;
 - reti wireless protette da password e utilizzo tecnologia WPA2;
 - possesso delle licenze dei software installati;
 - utilizzo di sistema operativo periodicamente aggiornato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 23,57% del premio al netto di imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 - email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali

Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto precedente - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato La presente copertura assicurativa non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia, la copertura assicurativa, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: <ul style="list-style-type: none">● contattare il numero verde 800.016611;● inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it

PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.